

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 ottobre 2004

Si pubblica in formato elettronico sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)  
Regione Lazio, Tribunale di Roma, 00186/044

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:  
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)  
2) la Parte II: (Avvisi e concorsi)

### Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dall'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18, il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## Riproduzione anastatica

### PARTE I

## ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2004, n. 870.  
Comune di Poggio Catino (RI). Variante generale al PRG adottata con DCC n. 44 del 1 dicembre 1995. Rindottata con delibera consiliare n. 34 del 19 luglio 1996. Approvazione ..... Pag. 5
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2004, n. 871.  
Art. 17 comma 2, L.R. 24/1998. Ampliamento attività estrattive per l'escavazione di materiale raro. Comune di Contigliano (RI). Proprietà ditta F.lli Falsini Romano cd Angelo. Ampliamento cava di calcare in località Valle Cericola. Pratica prot. n. 25292/2002 ..... » 38
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2004, n. 872.  
Comune di Frasso Sabino (RI). Variante al PRG. Modifiche alle Norme tecniche di attuazione per le zone F (agricole). Approvazione. Delibera C.C. n. 11 del 19 maggio 2001. Legge n. 1150/42 ..... » 45

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

17 SET. 2004

ADDI' 17 SET. 2004

NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: Ciaramelletti - Robilotta - Saponaro - Verzaschi

DELIBERAZIONE N. - 872 -

OGGETTO:

Comune di Frasso Sabino (Ri)- Variante al PRG - Modifiche alle NTA per le zone E (agricole) - Delib. di C.C. n. 11/2001 - Approvazione



872 17 SET. 2004

9

**Oggetto: Comune di Frasso Sabino (Ri)**

Variante al PRG – Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione per le zone E (agricole) - **Approvazione**

Delibera di C.C. n. 11 del 19/5/2001. - Legge n. 1150/42.

## LA GIUNTA REGIONALE



### Su proposta del Direttore del Dipartimento

**Vista** la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

**Vista** la legge regionale 05.09.1972, n.8 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio";

**Vista** la legge regionale 12.06.1975, n.72;

**Vista** l'art. 16 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 38 recante "Norme sul governo del territorio";

**Visto** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1;

### **Premesso:**

**Che** il Comune di Frasso Sabino (Ri) è dotato, ai fini urbanistici, di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4358 del 15.07.1980;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 11 del 19.05.2001, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune suddetto ha adottato una modifica dell'art. 15, comma 10° delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. finalizzata ad integrare la normativa vigente per le zone agricole (zone E, sottozone E1 ed E2) al fine di consentire la realizzazione di impianti tecnologici relativi alle reti degli acquedotti, elettrodotti, fognature e telefono;

**Preso atto** che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni avverso la variante in argomento;

872 17 SET. 2004

**Rilevato** che gli atti relativi alla variante in questione sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31.12.1999, n. 38 e che tale organo consultivo della Regione, con voto n. 24/2 reso nella seduta del 20.02.2003, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale Allegato A, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

**Vista** la nota 182150 del 2.12.2003 con la quale la direzione regionale territorio e Urbanistica ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Frasso Sabino le modifiche e le prescrizioni proposte dal Comitato Regionale per il Territorio, invitandola a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art. 3 della 765/67;

**Vista** la delibera consiliare n. 007 del 27.03.2004, con la quale il Comune di Frasso Sabino (Ri) ha deliberato di non controdedurre alle modifiche e prescrizioni apportate dal suddetto Comitato con voto n. 24/2 del 20/2/2003;

**Ritenuto** di condividere e fare proprio il predetto voto del Comitato regionale per il Territorio n. 24/2 del 20/2/2003 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

**Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali**

### DELIBERA

1. Di approvare la variante al PRG adottata dal Comune di Frasso Sabino (Ri) con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/2001 secondo le motivazioni, modifiche e prescrizioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il Voto n. 24/2 del 20/2/2003, che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**,


Il presente provvedimento sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



C:\Documents and Settings\mmorgia\Doc

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

20 SET. 2004





# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

ALLEG. alla DELIB. N. 872

DEL 17 SET. 2004

## COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO

Voto n. 24/2 del 20/02/2003

COMMISSIONE RELATRICE

Arch. Anna Maria Zamperini


Arch. Francesco Coccia

Allegato A

Area Urbanistica e Beni Ambientali Nord

IL DIRIGENTE

(Arch. Vittoria Censoni)



### OGGETTO: COMUNE DI FRASSO SABINO (RI)

Variante al P.R.G.:

Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione per le zone E (agricole)

Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione n.11 del 19/05/2001.  
Legge 1150/42.

Con nota n. 6709 del 26/03/2002 l'Area 13 C ha trasmesso a codesto Comitato la relazione istruttoria relativa alla pratica in oggetto.

In data 20/02/2003 è stata convocata la seduta n. 24 del C.R.T. nella quale, al numero 2 dell'ordine del giorno, è stata discussa la Variante al P.R.G. di cui all'oggetto.

Vista la nota assunta al nostro protocollo prot. n. 163523 del 23/11/2001, con la quale il Comune di Frasso Sabino (RI) ha trasmesso gli atti relativi alla Variante Generale al P.R.G.

Esaminati gli atti ed elaborati  
Sentita la Commissione Relatrice

### DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA REGIONE

- *Elenco atti amministrativi: (originale e quattro copie conformi)*

- Nota comunale n.4080 del 16/11/01;
- n.5 copie deliberazione C.C. n.11 del 19/05/2001;
- n.5 copie attestato pubblicazione Albo Pretorio Comunale;
- n.5 copie pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.140 parte seconda (martedì 19 giugno 2001);
- n.5 copie certificazione mancanza opposizioni a firma del Segretario Comunale.

- *Elenco elaborati tecnici*

- N.T.A. variate con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 19/05/2001



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

## PARERI ACQUISITI

Nessuno

## OSSERVAZIONI

Non presentate

## OSSERVAZIONI FUORI TERMINE

Non pervenute

## OSSERVAZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE ALLA REGIONE

Non pervenute

## ISTRUTTORIA

### ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

Data inizio il 24/01/02

### INTEGRAZIONI RICHIESTE

Nessuna

### INTEGRAZIONI PERVENUTE

Nessuna

Dall'esame degli atti amministrativi sopracitati è stata accertata la regolarità formale e sostanziale degli stessi.  
(art. 13 L.R. 43/77).

## ISTRUTTORIA TECNICA

Variante proposta: Modifica alle Norme Tecniche d'Attuazione per le zone E (agricole), sottozone E1 ed E2.

Strumento urbanistico vigente: PRG approvato con DGR n. 4358 del 15.07.1980;

### **Il territorio è soggetto ai seguenti vincoli:**

L. 64 del 2.2.74 - zona sismica S = 9

Vincoli di cui all'art.146 del D.Lgs. 490/99.

### **La Variante persegue i seguenti obiettivi:**

- l'introduzione di limiti per l'installazione di impianti tecnologici nelle zone agricole, volto soprattutto ad una politica di tutela ambientale;

- l'adeguamento delle prescrizioni relative ai distacchi dai confini dei manufatti e degli impianti in zona agricola, anche seguendo quelle che sono le prescrizioni dei Comuni limitrofi.



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

## COERENZA CON LE INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE A SCALA PIU' VASTA

Non si ravvisano elementi ostativi in contrasto con la pianificazione a scala più vasta.

## CONGRUENZA DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO CON IL CONTESTO ECONOMICO E TERRITORIALE

La Variante in oggetto è stata proposta dalla A.C. con l'obiettivo di porre un limite all'assoluta libertà concessa dal vigente strumento urbanistico in merito all'installazione di impianti tecnologici nelle aree agricole, compromettenti dal punto di vista paesistico e talvolta pericolosi per la salute.

Come secondo obiettivo l'A.C. intende modificare le attuali Norme Tecniche di Attuazione per le sole zone agricole (zone E, sottozone E1 ed E2) tramite la riduzione della distanza dai confini da 20 mt a 10 mt, anche per adeguare le prescrizioni in modo conforme a quelle previste dagli altri strumenti urbanistici dei comuni limitrofi.

## VERIFICA DEI VINCOLI DERIVANTI DAGLI ARTT. 139 E 146 DEL D.LGS 490/99

Le previsioni della variante alle N.T.A. del P.R.G. risultano compatibili con le norme di tutela previste dal P.T.P. n° 6.

## AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE CON I PARERI ACQUISITI

====

## RISPONDENZA DEL DIMENSIONAMENTO AI CRITERI DELLA L.R. 72/75

====

## VIABILITA'

====

## ZONE TERRITORIALI OMOGENEE - VERIFICA CON IL DM 1444/68. STANDARD E PARAMETRI

====



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

## CONSIDERAZIONI

La variante di che trattasi prevede la modifica dell'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G. vigente come segue:

**( vigente normativa )**

### ART. 15

#### ZONE E (agricole)

Norme di carattere generale.

Nell'ambito della zona agricola lo svolgimento di qualsiasi attività (di costruzione, di trasformazione culturale, di allevamento ecc.) deve essere finalizzato all'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea per la riforma dell'agricoltura di cui alle leggi nazionali n° 153/75 e 352/76, recepite dalla L.R. n° 63 del 27/09/1978.

L'utilizzazione dell'indice previsto dalla normativa per la residenza rurale non è consentita per i fondi frazionati successivamente alla adozione del P.R.G. qualora risulti che sul fondo originariamente occupato preesisteva una costruzione che aveva utilizzato in tutto o in parte l'indice stesso.

Nell'ambito della zona agricola la destinazione d'uso di ogni costruzione deve essere chiaramente specificata nei progetti e vincolata agli scopi previsti, trascrivendo il vincolo nei modi e nelle forme di legge.

Non è consentita l'apertura e la coltivazione delle cave, nonché l'attività connessa allo sfruttamento in loco delle risorse del sottosuolo

E' esclusa altresì, ogni lavorazione di tipo insalubre ai sensi del D.M. 12 febbraio 1971.

Nell'ambito della zona agricola è vietato prevedere nuove strade o modifiche di quelle esistenti non previste nelle planimetrie dello strumento urbanistico senza preventiva variante.

Non è consentita infine, l'installazione di impianti di demolizione auto e relativi depositi.

La zona si divide in:

- a) sottozona E1
- b) sottozona E2
- c) sottozona E3





# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

## CONSIDERAZIONI . (segue -1)

Per le costruzioni già esistenti prima della adozione del P.R.G. in questione, è ammesso un ampliamento "una tantum" per miglioramento igienico-funzionale in relazione e comprovate necessità nei seguenti limiti:

- Incremento di volumi pari al 30% con un massimo di mc 100 per unità abitative attuali di superficie netta minore di 90 mq;
- Incremento di volumi pari al 20% con un massimo di mc 75 per unità abitative attuali di superficie netta tra 90 e 110 mq;
- Incremento di volumi pari al 10% con un massimo di mc 50 per unità di superficie netta tra 110 mq e 130 mq;
- Nessun inserimento di volume ammissibile per unità abitative di superficie netta superiore a 130 mq.

In tal zone, infine, è consentita la realizzazione di impianti tecnologici relativi alle reti degli acquedotti, elettrodotti, fognature, e telefono.

### **SOTTOZONA AGRICOLA E1:**

A tale zona appartengono tutte le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola o connessa con l'agricoltura.

- Destinazione d'uso: case rurali e fabbricati rustici annessi a servizio dell'agricoltura; Stalle, porcili e, in genere, edifici per allevamenti; Silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole;

Costruzioni adibite alla prima trasformazione, manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli;

- Tipo d'intervento: costruzione di edifici isolati, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti.
- $I_f = 0.02$  mc/mq
- Lotto minimo per la costruzione della residenza rurale = 20000 mq
- Altezza massima della residenza rurale = 7.00 ml
- Distacco minimo delle costruzioni dai confini: 20.00 ml
- Distacco minimo dal ciglio delle strade: secondo quanto previsto dal D.M. 1404/1968;

### **SOTTOZONA AGRICOLA E2:**

A tale zona appartengono tutte le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola o connessa con l'agricoltura.

- Destinazione d'uso: case rurali e fabbricati rustici annessi a servizio dell'agricoltura; Stalle, porcili e, in genere, edifici per allevamenti; Silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole;



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

## CONSIDERAZIONI. (segue -2)

- Costruzioni adibite alla prima trasformazione, manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli;
- Tipo d'intervento: costruzione di edifici isolati, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti.
  - $I_f = 0.07$  mc/mq (di cui un massimo di 0.03 mc/mq da utilizzare per la residenza rurale);
  - Lotto minimo per la costruzione della residenza rurale = 10000 mq
  - Altezza massima della residenza rurale = 7.00 ml
  - Distacco minimo delle costruzioni dai confini: 20.00 ml
  - Distacco minimo dal ciglio delle strade: secondo quanto previsto dal D.M. 1404/1968;

### SOTTOZONA AGRICOLA E3:

Tale sottozona comprende sia le aree di valore paesistico ed archeologico che quelle boscate o da sottoporre a rimboschimento con vincolo idrogeologico; in queste ultime è vietata la realizzazione di ogni forma di costruzione e di costruzione di consistenza forestale.

Per le necessità dell'attività agricola e forestale è consentita la realizzazione di manufatti, realizzabili in base ad un progetto standard fornito dal Comune, per il deposito degli attrezzi con un indice di fabbricabilità pari allo 0.001 mc/mq ed una cubatura massima = 60 mc.

( normativa proposta dalla Variante )

### ART. 15

#### ZONE E (agricole)

Norme di carattere generale.

10° comma, (impianti tecnologici)

attuale previsione: " In tale zona, infine, è consentita la realizzazione di impianti tecnologici relativi alle reti degli acquedotti, elettrodotti, fognature e telefono."

Si aggiunge alla fine "a condizione che l'altezza massima dei manufatti e/o sostegni sia di metri sette."

#### PREVISIONE DI VARIANTE

"IN TALE ZONA, E' INFINE CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI RELATIVI ALLE RETI DEGLI ACQUEDOTTI, ELETTRODOTTI, FOGNATURE E TELEFONO, A CONDIZIONE CHE L'ALTEZZA MASSIMA DEI MANUFATTI E/O SOSTEGNI SIA DI METRI SETTE."

Art. 15 SOTTOZONA AGRICOLA E1



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

## CONSIDERAZIONI. (segue -3)

**Attuale previsione: " distacco minimo delle costruzioni dai confini: ml 20"**

### **PREVISIONI DI VARIANTE**

**"DISTANZA MINIMA DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI: METRI LINEARI DIECI"**

### **Art. 15 SOTTOZONA AGRICOLA E2**

**Attuale previsione: " distacco minimo delle costruzioni dai confini: ml 20"**

### **PREVISIONI DI VARIANTE**

**"DISTANZA MINIMA DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI: METRI LINEARI DIECI"**

La Variante risulta bene impostata e preordinata per una corretta gestione ed utilizzo del territorio rurale nel rispetto delle esigenze ambientali, economiche e sociali. Tuttavia, per migliorare l'efficacia delle modifiche alle N.T.A. proposte dall'A.C., si ritiene opportuno integrare d'ufficio come segue:

**Aggiungere in capo all'articolo 15 il seguente nuovo primo comma:**

**"Fermo restando che le aree agricole vincolate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 490/99, siano sottoposte alla relativa disciplina di tutela, nell'ambito della zona agricola".**

**Alla fine di ciascuna sottozona E1 ed E2, al comma relativo ai distacchi dai confini, aggiungere il seguente comma:**

**"- Per le costruzioni adibite ad allevamenti industriali di bovini, equini ed ovini:**

**Dc - Df = 20,00 mt;**

**- Per le costruzioni adibite ad allevamenti industriali di suini e pollami:**

**Dc - Df = 30,00 mt;"**

## OSSERVAZIONI:

**Non presentate.**



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

*Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Regionale per il Territorio esprime il seguente*

## **PARERE**

*che la Variante al P.R.G. del Comune di Frasso Sabino (RI), adottata con Delibera Consiliare n° 11 del 19/05/2001 può ritenersi meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni sopra riportate da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della l. 765/67.*

F.to Il Segretario del C.R.T.  
(arch. Lucio Zoppini)

F.to Il Vicepresidente del C.R.T.  
(arch. Antonino Bianco)

